

Assicurazione di rendita vitalizia pagabile in caso di perdita di autosufficienza

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita)

Impresa: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: White Collars – Long Term Care
Data di aggiornamento del documento: 01/07/2023
(il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione temporanea monoannuale di rendita vitalizia in forma collettiva in caso di perdita di autosufficienza.

| | |
|--|---|
|  Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni? <p>Il Contraente assicura per il rischio di perdita permanente di autosufficienza categorie di propri dipendenti secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria oppure dagli Accordi e/o Regolamenti aziendali; negli stessi vengono anche stabiliti le rendite assicurate o i premi da versare.</p> <p>Generali Italia paga all'Assicurato, in qualità di Beneficiario, una rendita vitalizia in rate anticipate con rateazione mensile se l'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none">• perde in modo permanente la capacità di compiere - anche parzialmente - determinati atti elementari della vita quotidiana: fare il bagno o la doccia, vestirsi e svestirsi, andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale, alzarsi e deambulare, controllare le funzioni intestinali e urinarie, bere e mangiare;• risulta affetto da una malattia neurodegenerativa (quale il morbo di Parkinson, il morbo di Alzheimer o altre forme di demenza senile o giovanile invalidante di origine organica) che abbia causato, in modo presumibilmente permanente, una grave riduzione o la perdita delle capacità cognitive. <p>La rendita annua massima assicurabile pro-capite è di € 24.000,00.</p> |  Che cosa NON è assicurato? <ul style="list-style-type: none">× persone che all'ingresso in copertura hanno meno di 18 anni o più di 70 anni e 6 mesi× l'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli Assicurati che hanno superato i 70 anni e 6 mesi  Ci sono limiti di copertura? <p>Esclusioni per specifiche cause di perdita dell'autosufficienza</p> <ul style="list-style-type: none">! partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi! partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, terrorismo, tumulto popolare, operazioni militari! incidenti di volo se l'Assicurato fa parte dell'equipaggio o se vola su mezzi o con piloti non autorizzati! eventi nucleari! malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso improprio di farmaci, psicofarmaci o stupefacenti! negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici! sono escluse le persone che, al momento dell'ingresso in copertura, siano già affette da invalidità e/o non autosufficienza o abbiano già in corso accertamenti a tale scopo <p>Limitazioni</p> <ul style="list-style-type: none">! fino alla conclusione del processo di selezione del rischio, Generali Italia presta una copertura provvisoria agli assicurandi per il solo caso di perdita permanente di autosufficienza a causa di infortunio |
|--|---|

| |
|--|
|  Dove vale la copertura? <p>✓ L'assicurazione copre il rischio in tutto il mondo tranne nei Paesi in cui c'è una situazione di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile: la copertura non opera se l'Assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e la perdita permanente di autosufficienza viene accertata dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità, o se l'Assicurato si reca in un Paese dove c'è già una situazione di guerra o similari.</p> |
|--|

| |
|--|
|  Che obblighi ho? <p>Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.</p> <p>Il Contraente ha l'obbligo di fornire, ai fini dell'ingresso in assicurazione, l'elenco delle persone (nome, cognome, sesso,</p> |
|--|

data di nascita, codice fiscale e rendita da assicurare o premio da versare) da inserire in copertura e ogni successiva variazione.

Il Contraente ha inoltre l'obbligo di presentare per ciascun assicurando, entro 30 giorni dal suo ingresso in copertura, il Modulo per l'assicurazione o il Questionario sanitario.

Per richiedere il pagamento deve essere presentata a Generali Italia richiesta scritta accompagnata da: documento di identità e codice fiscale dell'avente diritto, un certificato e una relazione del medico curante, altra documentazione se richiesta dal caso specifico.



Quando e come devo pagare?

Il Contraente deve versare, per ciascun assicurando e all'inizio di ogni periodo assicurativo, il premio di assicurazione calcolato in base all'età, al sesso, alla rendita assicurata e allo stato di salute. Al valore così ottenuto è aggiunto un costo fisso, per ogni testa da assicurare, pari a € 20,00.

Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno, il premio è calcolato in proporzione ai giorni di durata della copertura.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, bollettino postale, assegno circolare con clausola di intrasferibilità, assegno bancario o postale con clausola di intrasferibilità, bonifico bancario, altre modalità offerte dal servizio bancario o postale, impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

Non è possibile il versamento dei premi in contanti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata di 1 anno.

Il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno, in mancanza di diversa volontà espressa da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza stessa.

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha sottoscritto e consegnato al Contraente la polizza, a fronte della ricezione della proposta di assicurazione.

La copertura per ogni singolo Assicurato decorre dalla data indicata dal Contraente, ma è subordinata a:

- dichiarazioni rese dall'assicurando al momento dell'ingresso in assicurazione,
- esito favorevole degli accertamenti sanitari previsti,
- versamento del premio di assicurazione.

Ciascuna posizione individuale ha durata pari ad 1 anno (o inferiore ad 1 anno, per ingressi in assicurazione in data diversa dalla decorrenza o ricorrenza annuale) e si rinnova automaticamente di anno in anno fino al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- disdetta del contratto,
- perdita permanente di autosufficienza dell'Assicurato,
- risoluzione del rapporto di lavoro dell'Assicurato,
- superamento dei 70 anni e 6 mesi di età dell'Assicurato.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Se il Contraente non presenta la documentazione necessaria per l'ingresso in assicurazione degli Assicurati entro 30 giorni dalla data di decorrenza indicata in contratto, la proposta si intende revocata e priva di effetto sin dall'origine.

Non è prevista la facoltà di recedere dal contratto.

Il Contraente può risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi: il mancato pagamento di una annualità di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla data di rinnovo delle posizioni assicurative, la risoluzione del contratto.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.